

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2286 del 23 agosto 2017

Liquidazione spese all'Avvocato dello Stato incaricato per le udienze presso il Tribunale di Modena del 30.8.2016, 26.5.2017 e 19.6.2017 (procedimento penale n. 10699/15)

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "Misure urgenti per la crescita del paese";
- il Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per

la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato che dinanzi al Tribunale di Modena è stato iscritto il procedimento penale n. 10699/15, e in data 04 novembre 2016 il PM ha notificato al Presidente/Commissario Delegato quale persona offesa dal reato l'ordinanza di ammissione di incidente probatorio, avente ad oggetto la richiesta di perizia tecnica sulle modalità di costruzione della Scuola Media "Frassoni" e in particolare relativamente alla qualità e alla relativa classe di resistenza del calcestruzzo utilizzato per le parti della costruzione non costituite da elementi prefabbricati, disponendo la convocazione per l'udienza del 25 novembre 2016;

Dato atto che:

- l'Avvocatura di Stato è stata istituita con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 ed è l'organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e difesa delle Amministrazioni Statali;
- il Commissario delegato è organo di Governo e pertanto la sua difesa è assunta dall'Avvocatura di Stato;
- si configura pertanto il diritto del difensore individuato dall'Avvocatura di ricevere la refusione delle spese sostenute;

Vista la nota 31915 del 27 giugno 2017, assunta agli atti del Commissario delegato con protocollo CR/2017/23456 del 4/7/2017, con la quale l'Avvocatura di stato ha trasmesso tra l'altro la nota delle spese di missione dell'avvocato dello Stato Mario Zito incaricato per le udienze presso il Tribunale penale di Modena al quale si è recato in data 30.8.2016, 26.5.2017 e 19.6.2017 per il contenzioso relativo alla Scuola Frassoni di Finale Emilia (registro generale notizie di reato 10699/15, CS 4512/16);

Preso atto:

- che l'Avvocatura, per mero errore materiale, nella nota spese ha indicato un rimborso totale di € 117,24 anziché di € 114,24 come documentato dai giustificativi di spesa allegati parte integrante della richiesta di rimborso stessa;
- che l'avvocato Mario Zito vanta pertanto un credito di € 114,24 come documentato dai citati giustificativi di spesa;
- che la copertura finanziaria della spesa di € 114,24 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art.

2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenda Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente riportati, con riferimento ai

1. di prendere atto della designazione da parte dell'Avvocatura di Stato di Bologna dell'avvocato Mario Zito per la partecipazione alle udienze innanzi il Tribunale di Modena per il contenzioso relativo alla scuola Frassoni di Finale Emilia (RGNR 10699/15);
2. di dare atto che l'Avvocatura, per mero errore materiale, nella nota spese allegata alla lettera 31915 del 27 giugno 2017 per le missioni a Modena del 30.8.2016, 26.5.2017 e 19.6.2017, assunta agli atti del Commissario delegato con protocollo CR/2017/23456 del 4/7/2017, ha indicato un rimborso totale di € 117,24 anziché di € 114,24 come documentato dai giustificativi di spesa allegati parte integrante della richiesta di rimborso stessa;
3. di disporre pertanto la liquidazione a favore dell'Avvocato Mario Zito della nota spese allegata alla lettera 31915 del 27 giugno, per un importo totale di € 114,24, anziché € 117,24;
4. di dare atto che l'importo di € 114,24 trova copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012;
5. di incaricare l'Agenda Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento di cui al punto 3) che precede sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Bologna

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente